



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **G.C. n. 12** seduta del **28-01-2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 DELLE AZIONI POSITIVE TENDENTI AD ASSICURARE LE PARI OPPORTUNITA'.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **gennaio**, alle ore 15:00, in CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
ENZO POLI	SINDACO	Presente
LUCIA ONGARO	ASSESSORE	Presente
ENRICO CARRARA	VICE - SINDACO	Presente
FRANCA GUERINI	ASSESSORE	Assente
GIAMBATTISTA ADAMI	ASSESSORE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 4 Assenti 1

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 DELLE AZIONI POSITIVE TENDENTI AD ASSICURARE LE PARI OPPORTUNITA'.

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO "Disciplina generale del personale": Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (*introdotto con D.L. 174/2012*).

IL SEGRETARIO COMUNALE

*responsabile del servizio disciplina generale del personale
f.to: Bignone dr. Alberto*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni l'onere di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza e all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo ed impegnarsi nel rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno nonché nel garantire la massima efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

PRECISATO, inoltre, che compito delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso l'attività del Comitato Unico di Garanzia costituito ai sensi del novellato art. 57 D.Lgs. 165/2001, è quello di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza delle prestazioni garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dai principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di tutela dei lavoratori da qualsiasi forma di discriminazione o di violenza morale o psichica, anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RILEVATO che uno strumento fondamentale per la attuazione delle norme sulle pari opportunità e sulla tutela dalle discriminazioni, introdotto con la L. 10 aprile 1991, n. 125, L. 10 aprile 1991, n. 125 recante: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" è il Piano delle azioni positive;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che definisce le azioni positive quali "...[omissis]misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro";

ATTESO che, in base alla medesima norma, le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di:

- eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,

- nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e, in particolare, nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
- valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 diretto a regolare, nello specifico, l'adozione delle azioni positive da parte delle Pubbliche Amministrazioni che così recita: *“Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c) 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi”*;

CONSIDERATO che, in base al citato art. 48, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 198/2006, laddove le Pubbliche amministrazioni non provvedano alla adozione del Piano delle azioni positive trova applicazione l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e, precisamente, l'impossibilità di procedere, da parte degli Enti pubblici, all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTA, altresì, la Direttiva del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007 avente ad oggetto: *“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”* che, nell'attribuire alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadisce la necessità, da parte delle Amministrazioni stesse, di adottare i Piani delle azioni positive;

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere alla adozione del Piano delle azioni positive che, come previsto dall'art. 48, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 198/2006, ha validità triennale;

VISTI i principi in materia di efficiente organizzazione del lavoro, di realizzazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, di incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera, di riconoscimento di meriti e demeriti, di selettività e valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, di rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, di incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, di trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità, introdotti dal D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150;

PRECISATO che il Piano triennale delle azioni positive non deve costituire soltanto formale adempimento da parte della Amministrazione comunale, ma deve essere uno strumento concreto, elaborato sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente, al fine di consentire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi in esso previsti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 24.02.2021 di approvazione del piano triennale 2021/2023 di azioni positive tendenti ad assicurare le pari opportunità e dato atto che detto Piano è in vigore per il succitato triennio;

VISTO il Piano triennale delle azioni positive 2022/2024 che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la richiesta di parere inviata in data 21.01.2022 alla consigliera per le pari opportunità della Provincia di Bergamo;

ATTESO che, come previsto dalla direttiva 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario Delegato alle Pari Opportunità, il piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e che, non essendo ancora pervenuto il parere richiesto in merito alla consigliera per le pari opportunità della Provincia di Bergamo, si provvede all'approvazione del Piano in oggetto specificando che le eventuali indicazioni/prescrizioni, se vincolanti, saranno recepite con l'approvazione del Piano per il prossimo triennio;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198: *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”*;

VISTA la L. 4 novembre 2010, n. 183 recante *“Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 recante: *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTI i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni - Autonomie locali;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed int.;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discende spesa in via immediata a carico dell'Amministrazione per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e succ. modif.ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188);

NELLE MORE della definizione del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), di cui al D.L. 80/2021, si propone l'approvazione del presente Piano delle azioni positive, con la precisazione che lo stesso verrà inserito nel PIAO quando per lo stesso saranno chiarite le modalità e le tempistiche di redazione ed approvazione;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il “Piano triennale 2022/2024 di azioni positive” tendenti ad assicurare le pari opportunità che si allega alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale con la precisazione che le eventuali indicazioni/prescrizioni, se vincolanti, che perverranno dalla consigliera per le pari opportunità della Provincia di Bergamo saranno recepite con l'approvazione del Piano per il prossimo triennio;
- 2) **DI DARE ATTO** che lo stesso verrà inserito nel PIAO quando per lo stesso saranno chiarite le modalità e le tempistiche di redazione ed approvazione;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del Piano triennale delle azioni positive 2022/2024 sul sito internet dell'Ente al fine di consentire la massima trasparenza;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art.17, co.12, della L.R.17/2004, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 07-02-2022 a tutto il 22-02-2022
- In esecuzione all'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo stesso venga trasmesso, a cura dell'Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **17-02-2022**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 07-02-2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 07-02-2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.